

**N. 01058/2013 REG.PROV.CAU.
N. 00422/2013 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 422 del 2013, proposto da:

Reti Televisive Italiane S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Nicola Romano, Giovanni Mangialardi, con domicilio eletto presso Nicola Romano in Roma, via Bruno Buozzi n.32;

contro

Comune di Corato;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 01970/2012, resa tra le parti, concernente diniego autorizzazione modifica caratteristiche tecniche e trasferimento impianti televisivi;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2013 il Cons. Alessandro Palanza e udito per la parte appellante l'avvocato Mangialardi;

Ritenuto che:

- deve essere in particolare approfondita in sede di merito, con l'apporto di entrambe le parti, la questione relativa alla rilevanza del parere di post attivazione dell'ARPA sul precedente impianto ai fini dell'autorizzazione alla sua modifica, chiarendo in particolare se esso è un elemento istruttorio sostantivamente necessario ai fini della nuova procedura o se invece non sia un elemento distinto da considerare superato in quanto il nuovo impianto è in via di modificazione e, pertanto, debba essere considerato in questa fase solo il parere dell'ARPA sul nuovo impianto già acquisito;
- ai fini dell'esame di merito è utile acquisire la posizione della medesima ARPA in ordine al rapporto che intercorre tra i due pareri e alle ragioni per le quali l'ARPA stessa ha ritenuto di poter rilasciare il secondo parere senza aver rilasciato il primo;
- sia opportuno richiedere al riguardo ai competenti uffici dell'ARPA regionale della Puglia una breve relazione che dovrà essere trasmessa entro trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;
- il seguito dell'esame nel merito è di conseguenza fissato all'udienza pubblica del 5 luglio 2013;
- nel frattempo non siano configurabili elementi di danno che possano giustificare l'accoglimento di un'istanza cautelare né sia opportuna una

modificazione degli impianti in pendenza di questo giudizio;

- Non si debba disporre per le spese non essendosi costituita l'Amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 422/2013), dispone incumbenti istruttori nei termini di cui in motivazione e fissa il seguito dell'esame nel merito all'udienza pubblica del 5 luglio 2013. Nulla per le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere

Alessandro Palanza, Consigliere, Estensore

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)